



DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto dei lavori di manutenzione/registrazione di n. 4 arpe a pedali e n. 1 arpa celtica in dotazione dell'Istituzione.

CIG: Z16380E347

IL DIRETTORE

Considerata la necessità di mantenere n. 4 arpe a pedali e n. 1 arpa celtica, al fine di garantire la costante conservazione e la massima efficienza di strumenti di eminente pregio e consentire il puntuale espletamento dell'attività didattica e educativa dei pedagoghi e degli studenti dell'Istituzione. La prestazione è prevista e approvata in programmazione a.a. 2021-2022 e deliberata dagli organi competenti;

Considerato che l'operatore economico N.S.M. S.p.A., costruttore delle arpe, domandava per l'esecuzione della prestazione un importo pari ad € 975,41 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 214,59 = € 1.190,00), giusto preventivo di spesa, prot. n. 10419 del 04.10.2022;

Considerato che, sulla base della natura dell'intervento da realizzare, la valutazione comparativa di più offerte non risulta attuabile giacché si tratta di un'opera che può essere resa unicamente da un determinato operatore economico, il costruttore delle arpe, creatore di una rappresentazione artistica unica, tale da precludere la possibilità di altrui intervento per ragioni tecniche e artistiche. È un'opera complementare a quanto posto in essere dal fornitore originario, destinata al ripristino di manufatti esistenti. Il cambiamento di operatore determinerebbe il rischio di acquisizione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di elementi con caratteristiche tecniche differenti, paventando il rischio di incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate e cagionando un danno economico cospicuo derivante dalla destinazione impropria di risorse pubbliche. Non esistono soluzioni alternative ragionevoli dal punto di vista tecnico e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

Considerato che l'intervento consiste nella ripetizione di attività analoghe già affidate all'operatore a condizioni conformi al progetto iniziale, precludendo la possibilità di altrui intervento ed evidenziando l'assenza di affidamenti alternativi percorribili per l'esecuzione dello stesso;

Considerato che solo l'operatore economico N.S.M. S.p.A. è esclusivo detentore del know-how, inteso quale complesso di cognizioni, esperienze e abilità operative necessarie per il corretto impiego e il miglioramento tecnico-qualitativo dello strumento oggetto di intervento manutentivo, proprie in via esclusiva dell'autore di un'opera unica dotata di caratteristiche peculiari;

Considerata la mancata attivazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione di un'apposita Convenzione stipulata con la Centrale di Committenza Consip S.p.A. Non è stata effettuata una disamina sul Mercato Elettronico giacché in ogni caso l'art. 1, co. 130, Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 1, co. 450, Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, ha innalzato la soglia per obbligatoriamente ricorrere al MePA da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Considerato altresì che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore a € 1.000,00, ragione per la quale si sarebbe potuto legittimamente derogare al principio di rotazione ai sensi del paragrafo 3.7 Linee Guida Anac n. 4;

Considerato che l'art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad



affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Considerato che le Linee Guida Anac n. 4 prevedono che l'affidamento e l'esecuzione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Considerato che l'importo massimo di affidamento è pari € 975,41 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 214,59 = € 1.190,00). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 – U.P.B. 1.2.1 – CAP. 275;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guide Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

Considerato che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di selezione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e non dovrà sussistere a suo carico alcun motivo di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 241/1990, dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore Area III Immacolata Pronestì;

Visti:

- L'art. 32 D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 36 D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione Anac n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";



- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;
- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013” – Art. 5 bis, co. 6, D.Lgs. 33/2013 in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;

DECRETA

L’affidamento diretto dei lavori di manutenzione/registrazione di n. 4 arpe a pedali e n. 1 arpa celtica in dotazione dell’Istituzione all’operatore economico N.S.M. S.p.A. ad un costo di € 975,41 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 214,59 = € 1.190,00). La spesa che l’Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2022 - U.P.B. 1.2.1 - CAP. 275.

Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n. 4.

Non deve sussistere alcun motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e l’operatore economico deve essere in possesso dell’idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali.

Ad avvenuta esecuzione della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia. L’Istituzione, preso atto della regolarità dei lavori e della società nei confronti di INPS e INAIL attestata all’interno del DURC, procederà al pagamento.

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata efficienza dei lavori o deterioramento non colposo degli strumenti senza aver provveduto entro n. 7 giorni dalla segnalazione via peo da parte della stazione appaltante a porre rimedio.

Sono vietati l’avvalimento *ex art.* 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto *ex art.* 105 D.Lgs. 50/2016.

L’operatore, pena l’esclusione iniziale o la successiva risoluzione del rapporto e le consequenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento entro n. 1 giorno dall’invio del provvedimento di aggiudicazione, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione di una penale pari al 10% del valore dell’affidamento.

In fede

Cosenza, lì 07.10.2022

Il Direttore
M° Francesco Perri